

ORIGINALE

N. 13 del Reg. delib.



COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria Adunanza pubblica Prima convocazione

OGGETTO: Approvazione del regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dell'area della residenzialità disabili, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **19.00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervennero i Signori:

1. SVALUTO FERRO Pier Luigi
2. BONI Nadia
3. STABILE Carmen
4. MAIEROTTI Emanuele
- ~~5. DAVID Maurizio~~
6. FOP Giancarlo
7. SVALUTO MOREOLO Giancarlo
- ~~8. ZAMPOLLI Fabrizio~~
9. ZANGRANDO Angelo
10. AGNOLI Mario
11. LENA Yuri

Totale:

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
8	1

Assiste il Segretario comunale Dott. BATTIATO Salvatore.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. SVALUTO FERRO Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione del regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dell'area della residenzialità disabili, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 14, comma 2, del DPCM 159/2013 gli enti interessati all'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sono tenuti, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, a conformarsi alle disposizioni del decreto medesimo;
- che ai sensi dell'art. 2 del DPCM 159/2013 la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni, la cui autonomia è indicata chiaramente all'art. 114 della Costituzione, a tenore del quale *"i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"*;
- che per tutte le prestazioni sociali agevolate (nessuna esclusa) si deve applicare il DPCM 159/2013, ossia si deve fare riferimento *tout court* all'ISEE quale unico parametro in considerazione del quale l'ente sarà tenuto ad elargire prestazioni economiche in ragione proporzionale rispetto al valore dell'ISEE, così come calcolato ai sensi del medesimo decreto;
- che la Conferenza dei Sindaci dell'ex Ulss n. 1 di Belluno, con delibera n. 2 del 29/04/2015, aveva dato mandato ad un gruppo di lavoro composto da tecnici comunali e della stessa Ulss di elaborare una proposta regolamentare in materia di compartecipazione al costo degli utenti in applicazione del DPCM 159/2013 e che il gruppo di lavoro ha presentato due distinti atti regolamentari, uno per l'area anziani e uno per l'area della disabilità;

RAVVISATA infatti l'opportunità, per l'area della disabilità, di approvare lo stesso atto regolamentare con vigenza sul territorio dell'ambito distrettuale di Belluno al fine di uniformare i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate e definire il livello di compartecipazione al costo degli utenti con disabilità inseriti nella medesima unità di offerta, indipendentemente dal Comune di residenza, e ciò anche in considerazione delle forme di solidarietà attivate tra i Comuni attraverso il finanziamento delle quote capitarie nel bilancio sociale;

CONSIDERATO che nell'elaborazione dell'atto regolamentare si è tenuto conto dei seguenti criteri:

- che l'intervento economico dell'ente erogatore, come previsto espressamente dal DPCM 159 del 2013, deve avere come unico parametro di riferimento il valore dell'ISEE, prescindendo da ogni altra valutazione;
- che *ex lege* l'intervento economico del Comune è intimamente collegato al valore dell'ISEE, nel senso che il medesimo sarà tenuto ad un intervento economico proporzionale e ragionevole in relazione al valore dell'ISEE del soggetto che lo richiede;
- che, al netto dell'intervento economico garantito dal Comune in applicazione delle soglie di riferimento, ogni altro eventuale onere economico per la medesima prestazione graverà

sull'utente ovvero eventualmente sul tessuto parentale cui l'utente può fare riferimento in applicazione dell'art. 433 del codice civile. Questo anche luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 2 del 2016, secondo cui *“È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all'assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l'accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d'altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali”*;

PRESO ATTO che nel DPCM 159/2013 è solo evocata, ma non è indicata espressamente, una soglia parametrica che intercetti il limite oltre il quale l'accesso ai trattamenti economici non è consentito, lasciando quindi alla discrezionalità dei singoli enti erogatori l'indicazione di tale parametro e delle fasce in corrispondenza delle quali i contributi vengono erogati;

RITENUTO dover fissare la soglia di accesso alla compartecipazione ai costi per prestazione socio sanitarie per l'area della residenzialità disabili nel valore di euro 9.500,00;

RILEVATO che, ai fini della determinazione della soglia ISEE per la disabilità, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. Conseguentemente, i valori ISEE presentati dall'utenza sono inferiori rispetto al passato per effetto dell'uscita dal calcolo dell'ISEE di alcune componenti indennitarie che rimangono però nella disponibilità della persona per far fronte ai bisogni legati allo stato di disabilità;

CONSIDERATO che, al momento dell'ingresso della persona nel servizio residenziale, alla stessa è attribuita l'impegnativa di residenzialità di valore pari a € 34,98 o € 49,00 o € 56,00 e che la tariffa della retta giornaliera può variare a seconda dell'unità di offerta di inserimento dell'utente, per cui, in ragione di queste variabili, la quota sociale a carico dell'utente e/o del Comune può variare in modo significativo (da un minimo di € 30,00 a € 87,00, ed oltre, in caso di inserimento in strutture fuori provincia);

CONSIDERATO che l'indicazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali e la parametrizzazione interna per fasce, pur essendo demandate dal DPCM 159/2013 alla discrezionalità degli enti, debbano in ogni caso essere concepite sulla base di principi di ragionevolezza e tenendo conto dei saldi di finanza pubblica, in modo da garantire un intervento economico perimetrato ai casi in cui sia corretto ed opportuno intervenire, evitando quindi sprechi e forme di sussidio che si traducano in puro passivo assistenzialismo, anche in funzione del dovere di responsabilizzazione sociale cui ciascuno è tenuto quale attuazione del più ampio dovere di solidarietà sociale indicato nell'art. 2 della Costituzione;

RITENUTO pertanto, al fine del rispetto dei principi suesposti e considerata la variabilità della quota sociale a seconda del valore della impegnativa di residenzialità nonché della struttura di inserimento dell'utente, di riconoscere all'utente un contributo economico a sostentamento della

retta sociale giornaliera applicata rapportato in misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza;

RITENUTO altresì che il Comune, laddove sia necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento, totale o parziale, della retta di ospitalità, pur in applicazione dell'art. 6 del DPCM 159 del 2013, debba intervenire ad integrare la quota di retta non coperta dalle entrate dell'utente, definendo, mediante convenzione, un percorso personalizzato di assistenza specifica che tenga conto, in funzione dei principi di equità e solidarietà sociale, della situazione economica e patrimoniale complessiva dell'utente;

RITENUTO che l'integrazione alla retta sociale risulti ammissibile anche nei confronti di utenti con una soglia ISEE superiore ai 9.500,00 euro in quanto, in tali fattispecie, non trova applicazione il DPCM 159 del 2013 e l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente;

DATO ATTO che le rette degli ospiti delle unità di offerta sono fatturate con cadenza bimestrale, per cui si ritiene che il presente Regolamento possa trovare applicazione a far data del 1 marzo 2017 (con effetto dal 2 bimestre 2017) per gli utenti ospiti delle Comunità alloggio sulla base delle nuove dichiarazioni ISEE presentate dagli stessi ed elaborate secondo le suddette disposizioni normative;

RAVVISTA invece la necessità di posticipare l'avvio del nuovo sistema tariffario per gli ospiti della RSA di Cusighe, per la quale è opportuno attendere l'esito della procedura di gara del servizio da parte dell'Ulss, la cui conclusione è prevista entro il mese di aprile, con affidamento al soggetto gestore a decorrere dal 1° giugno, prorogando le attuali tariffe per gli utenti già inseriti nella predetta struttura;

ATTESO che il Regolamento predisposto ha per oggetto la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dell'area della residenzialità disabili riferita alla sola accoglienza residenziale ordinaria, con esclusione quindi della accoglienza residenziale temporanea e/o di sollievo alla famiglia;

CONSIDERATO, tuttavia, la finalità dell'accoglimento temporaneo che ha come scopo quello di sostenere la famiglia e procrastinare il più possibile l'inserimento residenziale in forma ordinaria;

RITENUTO che l'impegno della famiglia nel mantenere la persona disabile nel proprio contesto domiciliare e sociale debba trovare opportune forme di sostegno attraverso la possibilità di ottenere una tariffa agevolata in base all'ISEE;

CONSIDERATO che, mentre per le accoglienze ordinarie, oltre alle agevolazioni in base all'ISEE è ipotizzabile un intervento del Comune integrativo attraverso la stipula di un atto convenzionale e che, nel caso delle accoglienze temporanee, non è possibile procedere con il medesimo strumento in quanto richiede tempi di elaborazione e analisi delle capacità economiche dell'utente non compatibili con l'ingresso temporaneo e spesso urgente in una struttura;

RAVVISATA la necessità di stabilire per gli inserimenti temporanei soglie ISEE fino ad un massimo di € 12.000,00 al fine di incentivare le famiglie a dare continuità al progetto di permanenza nel proprio domicilio, secondo lo schema di priorità definito nel regolamento per la residenzialità dell'Ulss n. 1;

RITENUTO, in via sperimentale, di riconoscere per gli inserimenti temporanei un contributo economico a sostentamento della retta sociale giornaliera applicata all'utente in una misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza, come da sottostante tabella:

Scaglione 0-2500	Scaglione >2500-5000	Scaglione >5000-9500	Scaglione >9500-12000
30,00%	22%	14,00%	5%

ESAMINATO lo schema di regolamento allegato al presente atto;

UDITO l'intervento illustrativo svolto dal Sindaco-Presidente;

RITENUTO dover approvare il regolamento in esame, con riserva di verificare entro un anno gli effetti della sua applicazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 della normativa predetta;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato regolamento di ambito distrettuale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dell'area della residenzialità disabili in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, dando atto che esso forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in via sperimentale, la disciplina della partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate per le accoglienze residenziali temporanee e/o di sollievo alla famiglia, riconoscendo per gli inserimenti temporanei un contributo economico a sostentamento della retta sociale giornaliera applicata all'utente in una misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza, come da tabella riportata in premessa;
3. di riservarsi di verificare gli effetti della nuova regolamentazione decorso un anno dalla sua applicazione, al fine di potervi apportare gli eventuali correttivi ritenuti opportuni e/o necessari.
4. di stabilire che il regolamento di che trattasi troverà applicazione a decorrere dal 1° marzo 2017 per gli utenti inseriti nelle Comunità-alloggio e dal 1° giugno 2017 per gli utenti ospiti della RSA di Cusighe, per i quali sono quindi prorogate le attuali tariffe;
5. di disporre la pubblicazione di detto regolamento nell'albo comunale online e nella Sezione *'Amministrazione Trasparente'* del sito istituzionale web, come disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SVALUTO FERRO Dr. Pier Luigi



IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del sito del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 – 3° comma D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
BATTIATO Dott. Salvatore